



**ART. 60, 7° COMMA  
del DPR 600/1973.  
NOTIFICA A MEZZO P.E.C.**

**ART. 60, 7° COMMA del DPR 600/1973. NOTIFICA A MEZZO P.E.C.**

Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 7-quater, comma 7) che le disposizioni di cui al comma 6, cioè lo specifico procedimento di notificazione tramite P.E.C. da adottarsi ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/1973, si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 193/2016.

Il Comma 6 dell'art. 7-quater, ha introdotto specifiche disposizioni per la notifica telematica da effettuarsi ai sensi dell'art. 60 che attribuiscono all'ufficio, piuttosto che agli agenti notificatori competenti, cioè il Messo Comunale e il messo dell'amministrazione finanziaria la possibilità di provvedere in proprio alla notificazione agli indirizzi P.E.C. delle imprese e dei liberi professionisti oltre che del cittadino che abbia fornito il proprio domicilio digitale.

Il 7° comma dell'art. 60 infatti precisa che la notificazione "può" essere effettuata dal competente ufficio, in deroga all'articolo 149-bis c.p.c. e "alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma". Non si tratta tuttavia di una mera possibilità ma di una abilitazione conferita all'ufficio a partecipare direttamente ad un procedimento di notifica che l'art. 60 diversamente affiderebbe esclusivamente ai messi citati nella lettera a) della norma in questione.

Il riferimento alle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quanto si stabilisce nel 7° comma dell'art. 60, si è reso probabilmente necessario perché l'art. 60 non si applica solo alle notificazioni inerenti le imposte sui redditi, ma grazie a specifici riferimenti normativi contenuti nelle norme di settore per l'applicazione delle imposte sul valore aggiunto (art. 56 DPR 633/1972), sulle successioni e donazioni (art. 49 Dlgs 346/1990), di registro (art. 52 DPR 131/1986) e ipotecarie e catastali (art. 13 d.lgs. 347/1990), anche alle imposte appena citate.

Del resto la stessa Agenzia delle Entrate con circolare n. 16 del 27 gennaio 2000 affermava che l'articolo 60, inizialmente emanato per regolamentare la notificazione inerente le imposte sui redditi era diventato norma di riferimento anche per le imposte le cui norme di settore rimandano specificamente all'applicazione dell'art. 60 del DPR 600/1973, affermando quindi implicitamente che l'art. 60, non si applica a tutti i tributi ma solo a quelli per i quali il legislatore ha inteso si debba utilizzare lo speciale procedimento ideato per le imposte sui redditi.

Nel 7° comma dell'art. 60 si precisa inoltre che la notificazione telematica eseguita dall'ufficio si effettua in applicazione del DPR 68/2005 (regolamento recante disposizioni sull'utilizzo della posta elettronica certificata) e quindi senza necessità per l'ufficio di redigere una relata di notifica, ma realizzando la notificazione mediante la mera trasmissione telematica all'indirizzo P.E.C. del destinatario.

Proseguendo, si rileva che è prevista la possibilità di estrazione massiva degli indirizzi P.E.C., ma ciò che rappresenta la vera novità è che è stato previsto un procedimento alternativo di notificazione attivabile solo dall'ufficio, da adottare nei casi in cui la notificazione telematica non si sia perfezionata, a causa dei problemi di consegna della P.E.C. nella casella di posta elettronica del contribuente.

Accade così che la mancata consegna dovuta a problemi di saturazione della casella del destinatario richiede un secondo tentativo da effettuarsi decorsi almeno 7 giorni dal primo e se neppure il secondo tentativo va a buon fine o se l'indirizzo P.E.C. è inattivo o valido, l'ufficio notificante dispone il deposito telematico nel sito di InfoCamere Scpa, l'affissione di un avviso di deposito entro il 2° giorno dallo stesso sempre nello stesso sito e l'invio di una raccomandata all'indirizzo del destinatario

La notificazione si perfeziona per il notificante dalla data di invio della P.E.C., attestata dalla ricevuta di accettazione e per il destinatario con la consegna del messaggio, attestato dalla relativa ricevuta rilasciata dal gestore della sua casella di posta elettronica certificata.

Nel caso in cui l'ufficio abbia dovuto ricorrere al deposito telematico dell'atto e affissione telematica del relativo avviso, la notificazione si perfeziona per il destinatario il 15° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di deposito.

Da notare che una volta attivata la procedura di deposito è previsto l'invio di una raccomandata senza avviso di ricevimento, poiché l'atto si intende già notificato, quindi la notificazione sarà comunque valida indipendentemente dalla ricezione della stessa da parte del destinatario.

È inoltre prevista la possibilità di notificare tramite P.E.C., in attesa che diventi operativa l'ANPR, anche ai cittadini che abbiano comunicato il proprio indirizzo telematico a tale scopo.

L'eventuale mancata consegna della P.E.C. per problemi di saturazione determina l'obbligo di procedere ad un secondo tentativo decorsa almeno una settimana e se neppure il secondo tentativo va a buon fine perché la casella è satura o se l'indirizzo non è valido o attivo, si procede alla notificazione ricorrendo al procedimento ordinario di notifica, cioè applicando le norme che precedono il 7° comma dell'art. 60. Escludendo tuttavia la possibilità di ricorrere all'art. 149-bis c.p.c.

Da notare che l'esclusione dell'applicazione dell'art. 149-bis c.p.c., unitamente all'obbligo di notificare in via esclusiva agli indirizzi P.E.C. del destinatario, disposta dagli artt. 6-bis e 3-bis del Dlgs 82/2005, impedisce di fatto, dal 1° luglio 2017, ai messi comunali, così come al messo speciale dell'amministrazione finanziaria di notificare atti tributari erariali che richiedono l'applicazione dell'art. 60 del DPR 600/1973, ai soggetti il cui indirizzo digitale sia inserito nell'indice denominato INI-P.E.C., cioè le imprese o liberi professionisti.

Altre disposizioni contenute nel 7° comma dell'art. 60 consentono la notificazione telematica al cittadino contribuente, anche agli indirizzi P.E.C. dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica nelle controversie dinanzi alle commissioni tributarie o per l'assistenza davanti agli uffici finanziari dal procuratore speciale di cui all'art. 63, 2° comma, 2° periodo, del DPR 600/1973 (il coniuge, un parente o affine entro il quarto grado) incaricati di ricevere le notificazioni per il contribuente ed il termine del 5° giorno successivo al ricevimento della relativa richiesta per poter procedere con la notifica agli indirizzi dei rappresentanti del contribuente.

**Il Messo Comunale dovrà quindi provvedere alla notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria relativi alle imprese e liberi professionisti, pervenuti entro il 30 giugno 2017, non più tardi di tale data, avvisando l'ufficio che non avesse tenuto conto delle nuove disposizioni normative, che la notificazione alle imprese e liberi professionisti deve essere effettuata d'ufficio e non per il tramite del Messo Comunale, evitando di esporla al rischio dell'annullamento.**

L'abrogazione dell'art.4, co. 5 dlgs 261/1999 elimina, quindi, i rischi di contestazioni sulla notifica e consente alle agenzie di recapito di svolgere, per conto degli Enti impositori, i servizi di notifica degli atti tributari (sostanziali e processuali), nonché degli atti relativi alle violazioni al Codice della Strada. Peraltro, le attestazioni rilasciate dagli addetti al recapito, poiché incaricati di un pubblico servizio ex art.18, dlgs 261/1999, godono di fede privilegiata, con onere per chi voglia contestarne il contenuto, di proporre querela di falso ex art.221 e seg. c.p.c.

**Il provvedimento legislativo (commi 57 e 58) subordina, però, il rilascio della licenza necessaria per poter espletare il servizio di notificazioni all'adempimento, da parte delle Agenzie, di specifici obblighi, nonché al possesso di determinati requisiti da definirsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge.**

Poiché la riserva in favore di Poste Italiane è cessata dal 10 settembre, resta alto, per tutti gli atti notificati da Poste private in vigenza dell'art.4, co.5 cit., il rischio di una pronuncia di nullità se il contribuente contesta

il vizio di inesistenza della notifica. Laddove la contestazione venga effettuata con l'impugnazione dell'atto viziato, l'ente impositore potrà far valere l'intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo. La notifica è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, per cui la nullità/inesistenza della notificazione non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto quando ne risulti provata l'avvenuta effettiva conoscenza da parte del contribuente (ex multis, Cass. ord.6079/2017; Cass. S.U. 7665/2016; Cass.S.U. 19704/2015). Se, invece, il vizio di nullità/inesistenza della notificazione viene contestato attraverso l'impugnazione dell'atto consequenziale, la sussistenza del vizio accertata dal giudice determinerà la nullità oltre che dell'atto impugnato, anche dell'atto presupposto.

### **D.P.R. 29-9-1973 n. 600**

#### **Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.**

##### **Art. 60 (Notificazioni)**

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; <sup>(408)</sup>

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata; <sup>(399)</sup>

c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; <sup>(404) (411) (413)</sup>

d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; <sup>(409) (418)</sup>

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; <sup>(400) (405) (412) (414)</sup>

e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; <sup>(401)</sup>

f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. <sup>(406) (415) (416)</sup>

L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente. <sup>(402)</sup>

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli [articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA. <sup>(398) (417)</sup>

Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e). <sup>(407)</sup>

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. <sup>(407)</sup>

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto. <sup>(403)</sup>

In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68](#), a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito *internet* della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella

ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito *internet* della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo [12, comma 3](#), del [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#), ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile. <sup>(410) (419) (420)</sup>

(398) Comma così modificato dall'[art. 37, comma 27, lett. e](#)), [D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#), dall'[art. 38, comma 4, lett. a](#)), [n. 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 7, lett. b](#)), [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#).

(399) Lettera inserita dall'[art. 37, comma 27, lett. a](#)), [D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#).

(400) Lettera modificata dall'[art. 37, comma 27, lett. b](#)), [D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#).

(401) Lettera aggiunta dall'[art. 37, comma 27, lett. c](#)), [D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#).

(402) Comma sostituito dall'[art. 37, comma 27, lett. d](#)), [D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 38, comma 4, lett. a](#)), [n. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

(403) Comma aggiunto dall'[art. 37, comma 27, lett. f](#)), [D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#).

(404) La Corte Costituzionale, con [sentenza 24 ottobre – 7 novembre 2007, n. 366](#) (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44 – Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto della presente lettera e delle lettere e) ed f) e dell'[art. 58, primo comma e secondo periodo del presente provvedimento](#) e dell'[art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.

(405) La Corte Costituzionale, con [sentenza 24 ottobre - 7 novembre 2007, n. 366](#) (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44 – Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto della presente lettera e delle lettere c) ed f) e dell'[art. 58, primo comma e secondo periodo del presente provvedimento](#) e dell'[art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.

(406) La Corte Costituzionale, con [sentenza 24 ottobre – 7 novembre 2007, n. 366](#) (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44 – Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto della presente lettera e delle lettere c) ed e) e dell'[art. 58, primo comma e secondo periodo del presente provvedimento](#) e dell'[art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.

(407) Comma inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), D.L. 25 marzo 2010, n. 40](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 maggio 2010, n. 73](#).

(408) Lettera così modificata dall'[art. 38, comma 4, lett. a\), n. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

(409) Lettera così modificata dall'[art. 38, comma 4, lett. a\), n. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

(410) Comma aggiunto dall'[art. 7-quater, comma 6, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° dicembre 2016, n. 225](#); tale disposizione si applica alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 7-quater, comma 7, del medesimo D.L. n. 193/2016](#).

(411) La Corte costituzionale, con [ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 210](#) (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'[articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#), 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) ed e), del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), sollevata in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 della Costituzione.

(412) La Corte costituzionale, con [ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 210](#) (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'[articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#), 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) ed e), del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), sollevata in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 della Costituzione.

(413) La Corte costituzionale, con [sentenza 24 ottobre - 7 novembre 2007, n. 366](#) (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo e secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24 e 42 della Costituzione.

(414) La Corte costituzionale, con [sentenza 24 ottobre - 7 novembre 2007, n. 366](#) (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo e secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24 e 42 della Costituzione.

(415) La Corte costituzionale, con [ordinanza 3-18 dicembre 2001, n. 417](#) (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, lettera f) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(416) La Corte costituzionale, con [sentenza 24 ottobre - 7 novembre 2007, n. 366](#) (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo e secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24 e 42 della Costituzione.

(417) La Corte costituzionale, con [sentenza 10-19 dicembre 2003, n. 360](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 51 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevedeva che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, avessero effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica. Vedi, anche, il [D.M. 8 gennaio 2001](#).

(418) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [Provvedimento 2 novembre 2011](#).

(419) Vedi, anche, l'[art. 7-quater, commi da 8 a 13, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° dicembre 2016, n. 225](#).

(420) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Provvedimento 3 marzo 2017](#).